

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1051 del 08 settembre 2025

Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale n. 89/CR del 29 luglio 2025.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si definiscono, a superamento di quanto disposto con precedente DGR n. 338/2018, le nuove modalità di compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera da parte delle persone dimesse dagli *ex* ospedali psichiatrici e dalle *ex* case di salute inserite in strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie, secondo i criteri previsti dall'art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 24 "*Criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute*", stabilisce che le persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute ai sensi della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, qualora inserite in strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie, siano tenute alla compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri definiti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 '*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*'. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della medesima Legge regionale, i costi residui delle spese di ospitalità alberghiera dei medesimi soggetti sono invece posti a carico del Fondo sanitario regionale.

L'art. 3 della L.R. n. 24/2017 delega alla Giunta regionale la definizione, sentita la competente Commissione consiliare, delle modalità di compartecipazione di tali particolari utenti alle spese di ospitalità alberghiera, secondo i criteri previsti dall'art. 1.

In esecuzione di quanto previsto dalla suddetta norma, la Giunta regionale ha adottato la DGR 21 marzo 2018, n. 338 avente ad oggetto '*Determinazione dei criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute ai sensi della Legge regionale 08 agosto 2017, n. 24. Deliberazione della Giunta regionale n. 13/CR del 20 febbraio 2018.*'.

Con ricorso n. 1120/2024 è stato adito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con richiesta di annullamento della nota della competente Azienda ULSS che aveva rigettato la richiesta di un ospite di integrazione alla spesa per il pagamento della retta alberghiera relativa alle annualità dal 2018 al 2024, in applicazione delle «disposizioni regionali emanate dalla Regione con valenza dall'anno 2018» e, conseguentemente, della DGR n. 338/2018, con la quale sono stati determinati i «criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera dei degenti di ex ospedali psichiatrici». All'esito del giudizio, è stata pronunciata la sentenza n. 512 dell'8 aprile 2025 che ha annullato i provvedimenti impugnati, «fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione con riferimento alle annualità per le quali l'istanza di compartecipazione non è stata tempestivamente proposta dal ricorrente anno per anno». Visto il contenuto di tale sentenza, si rende necessario, in sostituzione di quanto disposto con precedente DGR n. 338/2018, ridefinire con il presente atto i criteri per il calcolo della compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute.

In tale scenario, il presente provvedimento disciplina le modalità di compartecipazione esclusivamente per la specifica tipologia di utenza, ad esaurimento, costituita da persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute che siano ospiti di strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie (n. 195 casi rilevati al 30 maggio 2025 in tutto il territorio regionale). Tale specifica utenza, infatti, non è riconducibile ad altre tipologie di assistiti, tra cui, anche ed in particolare, quelle definite agli artt. 30 e 32 del DPCM 12 gennaio 2017 '*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza*'.

Pertanto, il regime di compartecipazione introdotto in questa sede non potrà trovare, per effetto del presente atto, applicazione anche ad altre tipologie assistenziali tra cui quelle rivolte alle persone con disabilità o non autosufficienti.

Premesso quanto sopra, con il presente provvedimento si individua l'ISEE, così come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, quale strumento di calcolo della capacità contributiva delle persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute inseriti in regime residenziale, che deve essere utilizzato dalle Aziende ULSS per individuare le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate. Nello specifico, la capacità contributiva della persona dimessa da *ex* ospedale psichiatrico o *ex* casa di salute, riferita alle prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo (quota parte alberghiera), è determinata dal criterio unico del valore dell'ISEE per ogni assistito per l'anno di riferimento. La parte di retta alberghiera giornaliera eventualmente non coperta dal valore così ottenuto resta a carico del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 24/2017.

La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dall'Azienda ULSS è determinato sulla base della differenza tra la retta alberghiera e la quota di compartecipazione sostenibile dall'assistito, sulla base del valore ISEE determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013.

La compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente sarà individuata utilizzando la seguente formula matematica:

ISEE utente x quota massima di compartecipazione alla spesa

Compartecipazione utente = _____

ISEE finale

dove:

- per "compartecipazione utente" si intende il valore giornaliero sostenibile dall'assistito sulla base del proprio ISEE;
- per "ISEE utente" si intende il valore dell'ISEE dell'utente;
- per "quota massima di compartecipazione alla spesa" si intende il valore della quota giornaliera alberghiera;
- per "ISEE finale" (da determinarsi da parte dell'Azienda ULSS) si intende il valore finale oltre il quale l'utente, in presenza di un ISEE maggiore o uguale, deve farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa e che corrisponde al costo complessivo alberghiero annuale (il contesto applicativo della L.R. n. 24/2017 ha visto il coinvolgimento, per l'accoglimento di persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute, di Unità di offerta con quote alberghiere differenziate).

Per valori ISEE inferiori a euro 3.000,00 non viene applicata alcuna compartecipazione. L'Azienda ULSS è chiamata a verificare quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 24/2017 in ordine alla conservazione della quota in disponibilità personale da parte dell'assistito.

Tale sistema di compartecipazione, in linea peraltro con l'orientamento giurisprudenziale, già garantisce, senza la necessità di ulteriori disposizioni aggiuntive, la conservazione della quota a favore dell'assistito contemplata dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della L.R. n. 24/2017 che comunque va salvaguardata.

Al fine di fruire del concorso al pagamento delle spese di ospitalità alberghiera posto dall'art. 2 della L.R. n. 24/2017 a carico del Fondo sanitario regionale, ogni anno dovrà essere presentata tempestivamente all'Azienda ULSS competente apposita istanza, corredata dalla dichiarazione ISEE in vigore.

Per quando riguarda la dichiarazione ISEE, in linea con il pregresso regime disciplinato dalla DGR n. 338/2018, la stessa dovrà essere allegata all'istanza che, in sede di prima applicazione per il 2025, dovrà essere presentata dalla persona interessata all'Azienda ULSS competente entro 45 giorni dalla data del presente provvedimento. A partire dal 2026, la medesima istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni decorrenti dalla data di scadenza indicata dalla normativa vigente in materia di ISEE.

Alla luce di quanto sopra esposto con il presente atto si propone di finanziare l'intervento di spesa in oggetto per l'esercizio corrente, con copertura a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2025, afferenti al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, per l'importo di euro 5.000.000,00 da erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Aziende ULSS come specificato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale al presente atto. La previsione di riparto è stata definita sulla base del fabbisogno teorico massimo rappresentato da ciascuna Azienda ULSS, considerate le dichiarazioni ISEE acquisite dalle stesse Aziende e in relazione alle rette (parte alberghiera) delle strutture che accolgono gli assistiti.

Tale finanziamento verrà erogato alle Aziende ULSS per il tramite di Azienda Zero, responsabile della GSA ai sensi dell'art. 2 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, alla quale sono già state trasferite tutte le risorse relative ai finanziamenti della GSA 2025, con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione e Controllo SSR n. 16 del 14 marzo 2025.

Considerato, tuttavia, che tra le linee di spesa GSA per l'anno 2025 di cui al Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 26/2025 non è stata prevista la linea di spesa per il finanziamento di quanto in oggetto, con il presente provvedimento si propone la seguente variazione di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA):

- variazione in aumento e creazione della nuova linea di spesa n. 333 "*Fondo per il finanziamento del concorso al trattamento terapeutico riabilitativo assistenziale degli ex O.P. (L.R. n. 24/2017, art. 2)*" afferente al capitolo di spesa n. 103285, per euro 5.000.000,00 che darà copertura finanziaria al presente intervento;
- variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0035 denominata "*Fondo per l'attuazione nuove linee Piano SSR in ambito dei servizi socio-sanitari*" afferente al capitolo di spesa n. 103285, per euro 5.000.000,00.

La Giunta regionale, con Deliberazione/CR n. 89/2025, ha approvato la proposta di determinazione delle nuove modalità di compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera secondo i criteri previsti dall'art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2017, incaricando la Segreteria della Giunta regionale della trasmissione del provvedimento al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare.

La Quinta Commissione consiliare ha esaminato nella seduta n. 161 del 2 settembre 2025 la proposta di Deliberazione della Giunta regionale succitata ed ha espresso parere favorevole a maggioranza (parere n. 542 trasmesso con prot. reg. n. 427070 del 3 settembre 2025).

Infine si propone di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione dello stesso alle Aziende ULSS del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 23 dicembre 1994, n. 724;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

VISTE la L.R. 8 agosto 2017, n. 24 e la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la DGR 21 marzo 2018, n. 338;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 26/2025;

VISTA la sentenza n. 512 dell'8 aprile 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

VISTA la DGR n. 89/CR del 29 luglio 2025;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 2 settembre 2025;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di prendere atto della sentenza n. 512 dell'8 aprile 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto in merito al contenuto della DGR n. 338 del 21 marzo 2018, relativamente alla compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute;
3. di rideterminare conseguentemente i criteri per la compartecipazione alle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute, ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 24, in esecuzione della sentenza n. 512/2025 del TAR Veneto, individuando l'ISEE, così come definito dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, quale strumento di calcolo della capacità contributiva che deve essere utilizzato dalle Aziende ULSS per individuare le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate;

4. di disporre, in relazione al precedente punto 3, che la capacità contributiva della persona dimessa da *ex* ospedale psichiatrico o *ex* casa di salute, riferita alle prestazioni sociosanitarie residenziali a ciclo continuativo (quota parte alberghiera), venga determinata dal criterio unico del valore dell'ISEE per ogni assistito per l'anno di riferimento. La parte di retta alberghiera giornaliera eventualmente non coperta dal valore così ottenuto resta a carico del Fondo sanitario regionale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 24/2017. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dall'Azienda ULSS è determinato sulla base della differenza tra la retta alberghiera e la quota di compartecipazione sostenibile dall'assistito, sulla base del valore ISEE determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013. La compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente, sarà individuata utilizzando la seguente formula matematica:

ISEE utente x quota massima di compartecipazione alla spesa

$$\text{Compartecipazione utente} = \frac{\text{ISEE utente} \times \text{quota massima di compartecipazione alla spesa}}{\text{ISEE finale}}$$

dove:

- per "compartecipazione utente" si intende il valore giornaliero sostenibile dall'assistito sulla base del proprio ISEE;
 - per "ISEE utente" si intende il valore dell'ISEE dell'utente;
 - per "quota massima di compartecipazione alla spesa" si intende il valore della quota giornaliera alberghiera;
 - per "ISEE finale" (da determinarsi da parte dell'azienda ULSS) si intende il valore finale oltre il quale l'utente, in presenza di un ISEE maggiore o uguale, deve farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa e che corrisponde al costo complessivo alberghiero annuale (il contesto applicativo della L.R. n. 24/2017 ha visto il coinvolgimento, per l'accoglimento di persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, di Unità di offerta con quote alberghiere differenziate);
5. di stabilire che per valori ISEE inferiori a euro 3.000,00 non viene applicata alcuna compartecipazione e che l'Azienda ULSS è chiamata a verificare quanto previsto dall'art. 1 della L.R. n. 24/2017 in ordine alla conservazione della quota in disponibilità personale da parte dell'assistito;
6. approvare conseguentemente, in sostituzione di quanto disposto con la precedente DGR n. 338/2018, la nuova disciplina di cui al precedente punto 4 sulle modalità di compartecipazione da parte delle persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute inserite in strutture residenziali extraospedaliere socio-sanitarie, valevole esclusivamente per la specifica tipologia di assistiti ad esaurimento (n. 195 casi rilevati al 30 maggio 2025), secondo i criteri previsti dall'art. 1 della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 24, come indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate;
7. di approvare l'**Allegato A**, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, contenente il riparto tra le Aziende ULSS delle risorse di cui all'art. 2 della Legge regionale 8 agosto 2017, n. 24 riferite ai costi residui delle spese di ospitalità alberghiera delle persone dimesse da *ex* ospedali psichiatrici ed *ex* case di salute;
8. di stabilire che per la copertura dei costi residui indicati al precedente punto 7 viene destinata una somma complessiva, per l'anno 2025, di euro 5.000.000,00;
9. di finanziare l'intervento di spesa di cui al punto 8 per l'esercizio corrente, con copertura a carico dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2025, n. 333 "*Fondo per il finanziamento del concorso al trattamento terapeutico riabilitativo assistenziale degli ex O.P. (L.R. n. 24/2017, art. 2)*" afferenti al capitolo di Bilancio regionale n. 103285, per l'importo di euro 5.000.000,00 da assegnare ed erogare, per il tramite di Azienda Zero, a favore delle Aziende ULSS, come specificato nell'**Allegato A** al presente atto. La previsione di riparto è stata definita sulla base del fabbisogno teorico massimo rappresentato da ciascuna Azienda ULSS, considerate le dichiarazioni ISEE acquisite dalle stesse Aziende e in relazione alle rette applicate dalle strutture che accolgono gli assistiti;
10. di approvare, come previsto dalla DGR n. 1507 del 16 dicembre 2024 di "*Autorizzazione all'erogazione di finanziamenti della GSA nell'esercizio 2025 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4*" e dal Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 26 del 6 marzo 2025 di "*Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti GSA per l'esercizio 2025 in esecuzione della DGR 1507/2024*", la seguente Variazione di spesa della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA):

- ◆ variazione in aumento e creazione della nuova linea di spesa n. 333 "*Fondo per il finanziamento del concorso al trattamento terapeutico riabilitativo assistenziale degli ex O.P. (L.R. n. 24/2017, art. 2)*" afferente al capitolo di spesa n. 103285, per euro 5.000.000,00 che darà copertura finanziaria al presente intervento;
- ◆ variazione in diminuzione della linea di spesa n. 0035 denominata "*Fondo per l'attuazione nuove linee Piano SSR in ambito dei servizi socio-sanitari*" afferente al capitolo di spesa n. 103285, per euro 5.000.000,00;

11. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare l'Area Sanità e Sociale dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la trasmissione dello stesso alle Aziende ULSS del Veneto;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.